



Come regolarsi con l'iva se si lavora per Israele

Sono un libero professionista con partita iva. Devo svolgere un'attività di consulenza informatica per una società estera, con sede in Israele. Come devo fatturare le mie prestazioni professionali?

B.Gros., via e-mail

L'attività di consulenza verso una società fuori dal territorio della Comunità europea non è soggetta a iva. L'art. 7-ter del Dpr 633/72 che regola la disciplina iva, infatti, stabilisce che le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato, cioè in Italia, quando sono rese a soggetti aventi partita iva stabiliti in Italia o quando sono rese a soggetti privati (cioè senza partita iva) da un soggetto avente partita iva. Sulla fattura di vendita, pertanto, non deve essere calcolata l'imposta e deve essere riportata la dicitura seguente: «Operazione fuori campo Iva ai sensi dell'art. 7-ter del Dpr 633/72». Inoltre, se nei confronti di società con sede in Italia lei emette fattura con ritenuta a titolo d'acconto del 20%, sulla fattura di vendita intestata a un cliente estero la ritenuta d'acconto non deve essere applicata. Il soggetto passivo estero, infatti, non può essere considerato sostituto d'imposta per lo Stato italiano.

Dott. Giovanni De Lorenzi, Gdl Studio

È possibile un rapporto subordinato per l'amministratore di una branch?

L'amministratore unico della branch italiana di una società estera vorrebbe stipulare con la stessa azienda un rapporto di lavoro subordinato. È possibile farlo? Che conseguenze ci possono essere?

P.T., via e-mail

In tale situazione non risulta giuridicamente possibile riconoscere il rapporto di lavoro subordinato poiché mancherebbe il requisito della eterodeterminazione della prestazione lavorativa, essenziale per configurare il rapporto subordinato. L'Inps, con la circolare n. 179/1989, sancisce la non riconoscibilità del rapporto di lavoro subordinato per gli amministratori unici. «Quando questi infatti esprimono da soli la volontà propria dell'Ente sociale, come anche i poteri di controllo, di comando e di disciplina, in veste di lavoratori essi verrebbero a essere subordinati di se stessi, cosa che non è giuridicamente possibile. Per essi pertanto è da escludere ogni riconoscibilità di rapporto di lavoro subordinato». Ciò potrebbe pregiudicare l'accrescimento dei contributi comunque versati dall'azienda in capo al lavoratore. Conseguentemente, l'azienda potrebbe vedersi restituiti i contributi versati e al lavoratore potrebbero non essere riconosciuti gli anni pensionistici.

Dott. Gianluca Anselmi, Studio Anselmi

SPORTELLLO LETTORI

Per le vostre domande potete scrivere a:

REDAZIONE IL MONDO
Via A. Rizzoli 8 - 20132 Milano
Fax 02/2584.3880
E-mail: ilmondo.advisory@rcs.it
Le risposte sono fornite con la collaborazione del sito www.professionisti.it

Avviamento, svalutazione e impatto di bilancio

Una società, a seguito di un'operazione straordinaria, ha iscritto tra le proprie attività una posta a titolo di avviamento. Ora il management ritiene non sussistano più i presupposti per il mantenimento di detto valore in bilancio. Si chiede di conoscere l'impatto civilistico e fiscale di una eventuale svalutazione dell'avviamento.

Gianni Latesina, via e-mail

Premesso che secondo il principio contabile nazionale Oic 24 l'avviamento si sostanzia nell'attitudine «di un'azienda a produrre utili in misura superiore a quella ordinaria», una sua svalutazione, in ossequio ai principi di prudenza e competenza propri dei bilanci societari, potrà avvenire solo in casi del tutto eccezionali (come peraltro può essere considerato l'attuale contesto di crisi congiunturale), che incidano sulla residua possibilità di utilizzazione dell'immobilizzazione in parola. Dal punto di vista fiscale, invece, la svalutazione dell'avviamento non sarà deducibile, dal momento che l'art. 101, co. 1 del Tuir consente la deduzione dal reddito d'impresa unicamente per le minusvalenze effettivamente realizzate (per esempio tramite una cessione a titolo oneroso) e non per quelle «da valutazione».

Davide Andreazza, dottore commercialista e revisore contabile